

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 16 del 07/06/2022**

**OGGETTO:** *II^ segnalazione del Dott. XXX sulla presunta violazione da parte del Comune di XXX della normativa prevista dall'art. 9 della L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio – proposta di archiviazione.*

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno, si è riunito da remoto il Comitato Regionale per le Comunicazioni così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
<b>Presidente</b>	Giuseppe La Rana		X	
<b>Componenti</b>	Roberta Galeotti		X	
	Gaetano Di Tommaso		X	

**IL COMITATO**

**VISTA** la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale d'Abruzzo, il Comitato Regionale per le Comunicazioni che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall'Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il controllo sul rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

**VISTO** in particolare l'art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 31 marzo 2022 con il quale è stata fissata la data del 12 giugno 2022 per le campagne destinate all'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli Circostrizionali, con eventuale turno di ballottaggio fissato al 26 giugno 2022;

**VISTA** la delibera n. 134/22/CONS dell'Agcom, del 28/04/2022, recante le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 12 giugno 2022”*;

**VISTO** l'art. 16, c. 1, lett. b) della delibera n. 134/22/CONS, in base al quale i Corecom sono tenuti all'*“accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art.10 della citata legge n. 28 del 2000”*;

**DATO ATTO** che, ai sensi della normativa vigente, attesa la contemporaneità della tornata elettorale riferita alle prossime campagne amministrative e referendarie indette con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2022, il divieto di comunicazione istituzionale, fatta salva quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile rispetto all'efficace assolvimento delle proprie funzioni, decorre dal 7 aprile u.s. al 10/06/2022, vale a dire al giorno antecedente quello del cd. silenzio elettorale;

**VISTA** la segnalazione del Dott. XXX, formulata in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di XXX, pervenuta al Corecom Abruzzo il 31/05/2022 ed acquisita in pari data al protocollo int. n. 4202, con la quale lo stesso ha denunciato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione Comunale di XXX relativamente al contenuto delle comunicazioni di seguito indicate, pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente e sul profilo facebook dell'Ente, ritenendo che: *“... tale atteggiamento sia altamente lesivo della normativa in oggetto richiamata”*:

1. Articolo postato su Facebook *“Città di XXX- Pandemia, benemerenzza della Regione per gli agenti della Polizia Locale di XXX”* in data 20 Maggio alle ore 09:31;
2. Comunicato stampa *“Il Piano strategico per il centro storico di XXX”* del 24 maggio 2022;
3. Articolo postato su Facebook sul progetto eTwinning pubblicato in data 20 Maggio alle ore 01:49;
4. Articolo postato su Facebook di cordoglio per la morte di tre giovani concittadini pubblicato in data 20 Maggio alle ore 04:11;
5. Articolo postato su Facebook *“In occasione dei trent'anni dalla strage di... - Città di XXX”* pubblicato in data 24 Maggio alle ore 15:53;
6. Articolo postato su Facebook sul futuro della Pilkington pubblicato in data 24 Maggio alle ore 06:40;
7. Articolo postato su Facebook sull'incontro del sindaco XXX dei genitori degli alunni che il prossimo anno frequenteranno la scuola primaria di via XXX pubblicato in data 25 Maggio alle ore 02:34;
8. Articolo postato su Facebook corredato da video sulla *“Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana. XXX...”* pubblicato in data 30 Maggio;

**VISTA** la nota del Corecom Abruzzo prot. n. 4215 del 31/05/2022, inviata in pari data via pec al Sindaco del Comune di XXX, XXX, al fine di richiedere alla stessa la produzione di controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati dal segnalante entro il termine del 01/06/2022, così come previsto ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L. 28/2000;

**DATO ATTO**, altresì, che nella medesima nota sopra citata il Dirigente del Servizio amministrativo di Supporto al Corecom, nel richiamare l'attenzione all'ormai consolidato orientamento dell'Autorità Garante nelle Comunicazioni (AGCOM) che estende il divieto posto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 anche *“a tutte quelle attività informative che possono essere veicolate non solo attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa ma anche attraverso internet (mediante le cd. reti telematiche)”*, ha evidenziato che *“in assenza del tempestivo ravvedimento operoso suggerito, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, si darà logo all'avvio del procedimento di accertamento finalizzato a ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica, a seguito del quale l'Autorità, in caso di violazione della par condicio, può ordinare la trasmissione o la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, anche ripetuta, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

**VISTA** la nota del 01/06/2022 trasmessa dal Comune di XXX, acquisita in pari data al protocollo int. n. 4235, con la quale il Sindaco XXX ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione di tutti i comunicati oggetto di segnalazione tranne quello relativo alla strage di Capaci, modificato al fine di renderlo impersonale e mantenuto in quanto derivante da un'iniziativa dell'Anci nazionale per commemorare la morte del magistrato Giovanni Falcone;

**DATO ATTO** che, come anticipato dal Sindaco, gli articoli oggetto di segnalazione non risultano al momento più raggiungibili sul profilo Facebook dell'Ente, eccezion fatta per il comunicato inerente la strage di Capaci che, nella sua versione attuale non reca più il riferimento alla persona dell'attuale Sindaco XXX;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, che:

- al comma 4 chiarisce come siano considerate 'attività di informazione e di comunicazione istituzionale' quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: *“a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”*;
- al comma 5 precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: *“... sono, in particolare, finalizzate a:*
  - a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;*
  - b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;*
  - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*

- d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*
- e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*
- f) *promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”;*

**CONSIDERATO** che la medesima L. n. 150/2000, pur elencando distintamente le singole attività di informazione e di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina rispettivamente applicabile, con la conseguenza che i criteri relativi alla “*impersonalità*” ed alla “*indispensabilità*” dei contenuti previsti dalla L. n. 28/2000 per la ‘comunicazione’ istituzionale in periodo elettorale, risultano applicabili anche alle attività di ‘informazione’ delle pubbliche amministrazioni;

**RICHIAMATE**, altresì, le “*Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018*” con le quali l’Autorità Garante nelle Comunicazioni ha inteso promuovere un intervento di autoregolamentazione in materia di par condicio precisando che i principi generali espressi dalla Legge n. 28 del 22/02/2000 sono da intendersi “*applicabili a tutti i mezzi di informazione, comprese le piattaforme digitali*”;

**CONSIDERATO**, altresì, che l’Agcom in più occasioni ha precisato che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale non opera nei casi in cui l’attività sia caratterizzata, contemporaneamente, dai requisiti dell’impersonalità e dell’indispensabilità, intendendo per ‘**impersonale**’ quelle forme di attività istituzionale prive di connotazioni personalistiche tali da ricondurre, anche indirettamente, all’attività dell’Ente o all’organo-candidato e per ‘**indispensabile**’ quelle forme di comunicazione assolutamente non procrastinabili i cui effetti giuridici potrebbero essere lesi da un differimento temporale (quali la pubblicità legale necessaria per l’efficacia degli stessi atti amministrativi);

**RICHIAMATA** altresì la sentenza n. 502 del 2000 della Corte Costituzionale con la quale è stato chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

**RILEVATO** che l’articolo non rimosso ma opportunamente rielaborato in chiave impersonale, appare rientrante nella declinazione del concetto di comunicazione e informazione istituzionale individuata dalla legge n. 150/2000 ai sensi dell’art. 1, c. 5, lett. d) atteso che scopo della sottesa notizia è la divulgazione del monito profuso nei confronti della cittadinanza dal presidente nazionale dell’Anci al fine di addeire all’osservazione del minuto di raccoglimento indetto per il giorno 23 maggio in memoria delle vittime della strage di Capaci e che, pertanto, non è da ritenersi ricadente nel divieto di cui all’art. 9 della L. 28/2000;

**DATO ATTO**, pertanto, che in esito all’attività istruttoria condotta rispetto agli otto articoli oggetto di contestazione, è emerso che sette di essi sono stati completamente rimossi dal profilo

facebook tanto da non essere più raggiungibili all'originario link di pubblicazione e che il restante post attualmente pubblicato 'in chiaro' sul sito profilo social dell'Ente risulta opportunamente rispondente, nella versione modificata, ad entrambi i criteri dell'impersonalità e dell'indispensabilità previsti dal richiamato art. 9 della L. 28/2000, non rinvenendosi più richiami alla specifica figura del Sindaco pro-tempore, XXX, e contenendo un invito di carattere solidaristico non procrastinabile rivolto alla cittadinanza locale;

**RITENUTO** che l'immediata opera di adeguamento svolta dal Sindaco del Comune di XXX, consistita nella repentina eliminazione della condotta violativa delle norme poste a tutela della par condicio, è risultata adeguata al ripristino dell'equilibrio della rappresentanza politico-istituzionale nel periodo elettorale;

Con il voto unanime dei presenti,

### **DELIBERA**

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 16 della Delibera AGCOM n. 134/22/CONS, l'archiviazione della seconda segnalazione presentata dal Dott. XXX in qualità di candidato Sindaco al Comune di XXX per le ragioni esposte in premessa;
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione istruttoria agli atti, per i consequenziali atti di competenza.

f.to Il Segretario Verbalizzante  
*D.ssa Michela Leacche*

f.to Il Presidente  
*Avv. Giuseppe La Rana*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.